



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3868

Seduta del 17/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

"CREDITO ORA": MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITÀ PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DEFINIZIONE DEI CRITERI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MATTINZOLI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale

Paolo Mora

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

L'atto si compone di 22 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)" e in particolare l'art. 148 quater che promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XI/767 del 12 novembre 2018, "Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza";
- la DGR n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019 "Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR n. 6790/2017";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che ha previsto limitazioni alle attività dei servizi di ristorazione consentendole dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 che introduce nuove limitazioni per diverse attività economiche in conseguenza all'incremento della curva dei contagi prevedendo ulteriori restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione che risultano consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 con un massimo di quattro persone per tavolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto", che introduce la possibilità dell'individuazione, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, delle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e di rischio alto, all'interno delle quali si applicano ulteriori restrizioni, tra cui limitazioni agli spostamenti, alle attività economiche con particolare impatto su quelle del settore della ristorazione che devono rimanere chiuse fino alla data del 3 dicembre 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l'applicazione al territorio della Lombardia delle misure più restrittive previste dal richiamato art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

CONSIDERATO che:

- l'attuale emergenza epidemiologica Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta, comportando così oggettive difficoltà per le imprese lombarde oggetto di limitazione dell'attività, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese del settore della ristorazione, che richiedono interventi pubblici per garantire un migliore accesso al credito riducendone altresì il pricing;
- è importante in questo difficile momento garantire l'accesso al credito anche prioritariamente alle storiche attività (negozi e botteghe) riconosciute da Regione Lombardia che rappresentano degli esempi della cultura dell'impresa lombarda che devono sopravvivere a questo difficile contesto economico;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale attivare nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione una nuova misura finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività conseguentemente alle limitazioni alle attività economiche disposte per l'emergenza epidemiologica COVID 19;

PRESO ATTO dell'approvazione in data 13 novembre 2020 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

STABILITO:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura "Credito Ora" di cui all'allegato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 22.000.000,00 a carico di Regione Lombardia che trova copertura sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 che presenta la necessaria disponibilità di competenza;
- di stabilire che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente, ad eccezione delle domande pervenute dall'apertura dello sportello fino al 31 dicembre 2020 che saranno approvate entro fine gennaio, stante che le risorse delle dotazione finanziaria sono di competenza dell'annualità 2021 e pertanto potranno essere concesse ed erogate a decorrere da gennaio 2021;
- di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in tranche ossia il 30% ad approvazione della presente Deliberazione, fino ad un ulteriore 70% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2021, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2021 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

STABILITO altresì che:

- Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura;
- le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", prevede tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO l'art. 78 del D.L. 18/2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti», le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150mila euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il Capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio)" come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

CONSIDERATO che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

DATO ATTO che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021- SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

STABILITO, pertanto, che:

- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021-SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

STABILITO altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe e dell'aiuto SA.58547, a seguito della proroga del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle microimprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino non essere in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

RITENUTO che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis";
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 15880;

DATO ATTO che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. in caso di Regime De Minimis e artt. 9 e s.s. in caso di inquadramento nel Quadro Temporaneo;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 13 novembre 2020;

DATO ATTO che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

RITENUTO necessario approvare i criteri dell'iniziativa "Credito Ora" per l'abbattimento tassi dedicata alle operazioni di liquidità per abbattere il pricing dei finanziamenti alle micro e piccole imprese del settore dei servizi della ristorazione e per le attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, conseguentemente alla fase di crisi da Covid-19;

VISTO l'Allegato A ""CREDITO ORA" - MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITA' PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese", si procederà all'adozione degli atti contabili;

DATO ATTO che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A ""CREDITO ORA" - MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITA' PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dotazione finanziaria pari a euro 22.000.000,00 a carico di Regione Lombardia che troverà copertura sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.14656 a seguito di prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero Quadro Temporaneo Aiuto SA.58547 nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
5. di stabilire che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente, ad eccezione delle domande pervenute dall'apertura dello sportello fino al 31 dicembre 2020 che saranno approvate entro fine gennaio, stante che le risorse della dotazione finanziaria sono di competenza dell'annualità 2021 e pertanto potranno essere concesse ed erogate da Unioncamere Lombardia solo a decorrere da gennaio 2021;
6. di stabilire che:
 - Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura;
 - le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia;
7. di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Unioncamere Lombardia in tranche ossia il 30% a gennaio 2021, fino ad un ulteriore 70% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;

8. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR XI / 1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2021, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2021 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;
9. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
10. di stabilire che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;
11. di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese" l'aggiornamento



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'Aiuto SA.58547, nonché gli atti contabili;

12. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;
13. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge